



diritto & religioni

Semestrale
Anno I - n. 1/2 2006
gennaio-dicembre

1/2

ISSN 1970-5301

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno I - N. 1/2-2006
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Direzione:

Cosenza - Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187
E-mail: mario.tedeschi@unina.it

Redazione:

Cosenza - Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: corcione@unina.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Legge 24 febbraio 2006, n. 85,

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione.

(in G. U., 13 marzo, n. 60)

Articolo 1

1. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 241 (*Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».

Articolo 2

1. L'articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270 (*Associazioni sovversive*). - Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».

Articolo 3

1. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 283 (*Attentato contro la Costituzione dello Stato*). - Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».

Articolo 4

1. L'articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 289 (*Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali*). - È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni».

Articolo 5

1. L'articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 292 (*Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato*). - Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.

Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».

Articolo 6

1. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 299 (*Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero*). - Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'amenda da euro 100 a euro 1.000».

Articolo 7

1. L'articolo 403 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 403 (*Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone*). - Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto».

Articolo 8

1. L'articolo 404 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 404 (*Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose*). - Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni».

Articolo 9

1. All'articolo 405 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa»;

b) alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa».

Articolo 10

1. L'articolo 406 del codice penale è abrogato.
2. Al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «DEI DELITTI CONTRO LE CONFESIONI RELIGIOSE».

Articolo 11

1. All'articolo 290, primo comma, del codice penale, le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
2. All'articolo 291 del codice penale, le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
3. All'articolo 342 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;
 - b) al terzo comma, le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è della multa da euro 2.000 a euro 6.000».

Articolo 12

1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-*bis* e 293 del codice penale sono abrogati.

Articolo 13

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;»;
 - b) alla lettera b), la parola: «incita» è sostituita dalla seguente: «istiga».

Articolo 14

1. All'articolo 2 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135».

Articolo 15

1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

Nuovi movimenti religiosi - Reato di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti

L'esigenza di praticare un certo culto religioso o il farne opera di proselitismo, pur essendo fenomeno certamente libero ed anzi tutelato, non può essere addotto quale causa di giustificazione, laddove sussistano gli estremi di un illecito penale (nel caso di specie, viene contestato il reato di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, in relazione all'uso rituale, da parte degli associati di un nuovo movimento religioso, della bevanda "ayahuasca, in grado di condurre ad uno stato di "espansione della coscienza" simile all'estasi mistica).

(Omissis)

FATTO

Le contestazioni ex articoli 82, 80 e 74 Dpr 309/90 sono mosse a un gruppo di giovani, tra i quali l'attuale indagato, e vedono sullo sfondo un movimento religioso denominato "Santo Daime" avente origine nella foresta amazzonica e diffuso, a partire dalla fine degli anni '90, in vari paesi europei: in Italia, in particolare, vi è un ramo denominato "Cefluris" (centro eclettico fonte luce universale Raimundo Ireneu Serra), con principale punto di riferimento in un immobile (...) in quel di (...); caratteristica del movimento è l'uso rituale di una bevanda "ayahuasca" capace, secondo quanto riferito dall'ordinanza impugnata, di condurre a uno stato di "espansione della coscienza", simile all'estasi mistica. Detta sostanza – sequestrata, tra l'altro, già allo stato liquido sia all'aeroporto di Perugia che presso il casale di (...) – è stata sottoposta ad analisi in diversi laboratori ed è risultata proveniente da prodotti vegetali base ma contenente sempre la sostanza psicotropa dimetiltriptamina – DMT, oltre a due alcaloidi non compresi nelle tabelle allegate al Dpr 309/90 anche se capaci di potenziare gli effetti psico-attivi del DMT; spiega ancora l'ordinanza del Tribunale del riesame qui impugnata che gli effetti del DMT sul sistema nervoso centrale sono, tra gli altri, quelli di uno "stato di separazione dalla realtà" e di alterate percezioni visive fino a condizioni assimilabili a "esperienze transpersonali" (in sostanza effetti allucinogeni); tra gli effetti negativi si possono registrare, in mancanza di opportune cautele, vomito e diarrea (ed è proprio per questo che uno dei principali argomenti difensivi ruota intorno al punto che, assumendosi per via orale una quantità molto limitata – pari a una tazzina – di liquido, il principio attivo del DMT risulta tanto limitata da non poter determinare alcun effetto drogante).

L'accusa di associazione finalizzata allo spaccio e di attività di proselitismo per l'uso della sostanza mossa specificamente a F. M. (sottoposto a misura cautelare di custodia in carcere, poi sostituita con arresti domiciliari) è basata (...) sulle informazioni offerte dal sito internet, dalle quali emerge tra l'altro la piena consapevolezza che gli indagati hanno della illiceità della detenzione della sostanza secondo la legislazione italiana, come della riscossione di somme sub specie di "quote associative" che si prospettano destinate alla realizzazione di progetti necessari per lo sviluppo

della chiesa daimista.

(*Omissis*)

DIRITTO

1. Escluso che il fatto possa trovare qualche causa di giustificazione nell'esigenza di praticare un certo culto religioso o di farne opera di proselitismo perché neppure in presenza di questi fenomeni (certamente liberi e anzi tutelati) è giammai consentito lo sconfinamento nell'illecito penale, superato anche l'argomento del consumo di gruppo (terzo motivo) per le ragioni in fatto già esposte dal tribunale del riesame (il denaro era anticipato da taluni dei promotori, prelevandolo in generale dalle quote associative versate dagli aderenti mentre il prodotto veniva acquistato in quantità non trascurabili per essere poi distribuito secondo le casuali richieste), occorre piuttosto occuparsi della natura della sostanza di volta in volta rinvenuta e della quale non sono contestati acquisto, detenzione e cessione a terzi.

(*Omissis*)

(*Omissis*)

(*Omissis*)

(*Omissis*)

(*Omissis*).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Perugia.

Corte di Cassazione, Sez. pen. IV, 5 gennaio 2006, n. 109

Equiparazione della convivenza coniugale alla convivenza more uxorio ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio

Deve essere riconosciuta valenza giuridica a quella relazione interpersonale che presenti carattere di tendenziale stabilità, natura affettiva e parafamiliare, che si espliciti in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale.

FATTO

C. N. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso/ reclamo presentato dal C. contro il provvedimento del Giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnato provvedimento, deducendo violazione di legge sotto un duplice profilo: la norma richiamata dal giudice nel suo provvedimento, art. 15 ter della legge 30/7/1990 n. 217 e succ. mod., in forza del quale, in caso di convivenza, il reddito ai fini della norma stessa è costituito dalla somma dei redditi di ogni componente del nucleo stabilmente convivente, troverebbe applicazione solo in relazione ai procedimenti civili e amministrativi, e non anche in sede penale, laddove, invece, lo stato di convivenza rileverebbe solo con riferimento al coniuge ed ai familiari ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge n. 134/2001 (già legge n. 217/90), poi sostituito dall'art. 76 del TU n. 115/02 attualmente in vigore; lo stato di convivenza sarebbe risultato comunque interrotto in conseguenza dei periodi di detenzione del C. e di quelli da costui trascorsi in comunità terapeutiche.

(Omissis)

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato perché infondato alla luce dell'orientamento delineatosi in materia nella giurisprudenza di legittimità.

Ed invero questa Corte ha già avuto modo di occuparsi della questione relativa ai limiti di reddito, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel caso di situazione di convivenza more uxorio; e, con riferimento a fattispecie relativa alla disciplina di cui alla legge n. 134/01 (che aveva sostituito quella n. 214/90), ha precisato che per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre tener conto, a norma dell'art. 3, comma II, della legge 30 luglio 1990 n. 217, della somma dei redditi facenti capo all'interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente more uxorio (Sez. 4, n. 13265/04, imp. Zen, rv. 228035).

Orbene, come detto, tale principio è stato affermato in relazione alla disciplina prevista dalla legge 219/90 come sostituita dalla legge n. 1354/01, in cui per i procedimenti civili ed amministrativi risultava indicata genericamente la convivenza (art. 15 ter, comma II, inserito proprio con legge 134/01) mentre per i procedimenti penali vi era lo specifico riferimento alla convivenza con il coniuge.

Dunque, questa Corte, in relazione alla normativa nella quale vi era esplicito e

letterale riferimento alla convivenza con il coniuge, ai fini delle individuazioni del limite reddituale per l'ammissione al gratuito patrocinio nei procedimenti penali (ed a differenza di quelli civili ed amministrativi), ha interpretato la norma stessa nel senso dell'equiparazione della convivenza coniugale alla convivenza more uxorio.

Non vi è, pertanto, alcuna ragione per discostarsi da detto orientamento, pur nella vigenza del testo unico n. 115/02, applicabile nella concreta fattispecie avuto riguardo alla data della sua entrata in vigore (1° luglio 2002) ed all'epoca dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (18 luglio 2002), pur non essendo stata prevista alcuna differenza per i procedimenti penali rispetto a quelli civili ed amministrativi, e pur essendo stata testualmente indicata, ai fini che in questa sede rilevano, la convivenza con il coniuge.

Il Collegio ritiene penalmente condivisibile l'indirizzo interpretativo appena ricordato, anche perché lo stesso risulta assolutamente in linea con la significativa evoluzione sociale, normativa e giurisprudenziale, registratasi negli ultimi tempi ed evidentemente finalizzata a dare rilievo sociale e giuridico (ovviamente, sia in bonam che in malam partem) alla famiglia di fatto e, di conseguenza, al rapporto more uxorio che nel caso di specie non pare possa essere messo in discussione, sotto il profilo fattuale, avendovi fatti esplicito riferimento lo stesso C. nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per come si rivela dal testo dell'impugnato provvedimento.

Come è noto, infatti, e con particolare riferimento proprio al vincolo tra soggetti conviventi more uxorio, l'evoluzione giurisprudenziale ha portato al riconoscimento della famiglia di fatto, quale situazione di rilevanza giuridica.

Muovendo dalla evidente necessità di porre l'accento sulla realtà sociale piuttosto che sulla veste formale dell'unione tra due persone conviventi, è stata dunque riconosciuta valenza giuridica a quella relazione interpersonale che presenti carattere di tendenziale stabilità, natura affettiva e parafamiliare, che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale (basti pensare, tra i principi enunciati nella giurisprudenza di legittimità in sede civile, a quello secondo cui deve attribuirsi rilievo, quanto alla corresponsione dell'assegno divorzile dovuto in conseguenza di scioglimento del matrimonio, al rapporto di convivenza more uxorio, caratterizzato da stabilità, continuità e regolarità, eventualmente instaurato dal coniuge beneficiario dell'assegno stesso: Sez. I, n. 11975/03, rv. 565799).

Dovendo confrontarsi con le mutate concezioni che via via si sono affermate nella società moderna, la giurisprudenza, in materia di rapporti interpersonali, ha dunque considerato la famiglia di fatto quale realtà sociale che, pur essendo al di fuori dello schema legale cui si riferisce, esprime comunque caratteri ed istanze analoghe a quelle della famiglia stricto sensu intesa.

Parimenti infondato è il secondo profilo del ricorso, secondo cui il rapporto di convivenza sarebbe risultato interrotto dalla detenzione del C. (nonché ai periodi dallo stesso trascorsi presso comunità terapeutiche).

Anche su tale punto questa Corte ha avuto già modo di pronunciarsi ed ha enunciato il condivisibile principio di diritto secondo cui il rapporto di convivenza, ai fini del calcolo reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si interrompe con lo stato detentivo della persona interessata al gratuito patrocinio (in tale senso, ex plurimis: Sez. I, n. 16160/01, Crissantu, rv. 218638; Sez. IV, n. 37992/02, imp. Lucchese, rv. 223790).

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, Sez. pen. I, 17 gennaio 2006, n. 1737

Inammissibilità della richiesta di affidamento ai servizi sociali - Presupposto dell'adesione ai principi religiosi dell'Islam.

Ai fini della richiesta di affidamento di un soggetto ai servizi sociali, l'adesione a rigorosi principi religiosi è di regola dato positivo da valutarci, perché utile al recupero dei valori morali. È peraltro noto che, nell'interpretazione attuale di taluni gruppi "integralisti", la religione islamica è concepita in termini conflittuali e di ostilità nei confronti di diverse concezioni di vita; ne consegue che – senza costituire elemento negativo – neppure l'impegno religioso fornisce una base sicura per affermare la positiva evoluzione della personalità del reo, suscettibile di ulteriore sviluppo in un regime alternativo alla detenzione.

(Omissis)

FATTO

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto le richieste di affidamento al servizio sociale o semilibertà avanzate da Magtouf Samir, condannato per reati concernenti le armi e gli stupefacenti. Premesso che l'aliquota di pena imputabile al reato ostativo di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico era stata ormai espiata, ha ritenuto non tranquillizzanti i dati informativi sulla personalità e inidonea la prospettata attività lavorativa, da svolgersi presso un soggetto gravato da precedenti per falso.

(Omissis)

DIRITTO

Il ricorso è proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, in quanto rivolto a prospettare in punto di fatto aspetti della propria personalità ritenuti meritevoli di favorevole apprezzamento; né sono evidenziati elementi di manifesta illogicità nell'"iter" motivazionale della decisione impugnata. Il giudice "a quo" ha ritenuto di neutra valenza il rilievo di buone capacità intellettive, di autocontrollo e relazione. Riguardo alla menzionata vicinanza del soggetto all'integralismo islamico va osservato che l'adesione a rigorosi principi religiosi è di regola un dato positivo, perché utile al recupero dei valori morali; è peraltro noto che, nell'interpretazione attuale di taluni gruppi "integralisti", la religione islamica è concepita in termini conflittuali e di ostilità nei confronti di diverse concezioni di vita. Ne segue che – senza costituire un elemento in quanto tale negativo – neppure l'impegno religioso fornisce una base sicura per affermare una positiva evoluzione della personalità, suscettibile di ulteriore sviluppo in regime alternativo alla detenzione, tanto più in presenza di una elevata capacità criminale di partenza, espressa nei gravi reati commessi.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile; consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non emergendo ragioni di esonero – di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in 500 euro.

P.Q.M.

La Corte suprema di cassazione, prima sezione penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.

Corte di Cassazione, Sez. pen. III, 4 aprile 2006, n. 11919.

Il velo islamico - Applicazione aggravante finalità di discriminazione ed odio etnico. razziale e religioso

Il tentativo di togliere il velo, che la religione musulmana impone alle credenti, unitamente alla pronuncia di parole offensive, integra la volontà lesiva dell'integrità morale di persone appartenenti a una cultura religiosa, quale quella islamica, diversa dalla cattolica dominante nel Paese, determinando l'applicazione dell'aggravante della "finalità di discriminazione ed odio etnico razziale e religioso".

(Omissis)

FATTO

Con sentenza in data 12 gennaio 2005 la Corte d'appello di Genova confermò la sentenza 6 ottobre 2003 del Tribunale di quella città, con la quale G. C. era stato condannato alla pena di giustizia perché riconosciuto colpevole del reato di cui agli articoli 81 co 1-527 Cp e 3 Dl 122/1933 (perché diceva a P. N. e C. R., in presenza di entrambe e di più persone, "negre di merda, musulmane di merda, sparatemi un bocchino, voi che fate bocchini agli altri, fatemene uno anche a me" e nel contempo estraeva ed esibiva il membro virile sulla pubblica via, con l'aggravante della recidiva reiterata specifica nel quinquennio e di avere commesso il fatto per finalità di discriminazione ed odio etnico razziale e religioso, essendo le persone offese musulmane e in presenza di più persone, in Genova il 4 ottobre 1998).

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, il quale denuncia: I) che la Corte di merito sarebbe "incorsa in una erronea qualificazione giuridica dei fatti, supportata da una motivazione illogica e contraddittoria", in quanto dagli atti sarebbe emerso: a) che "i fatti di cui al procedimento avrebbero dovuto essere eventualmente ricondotti alla fattispecie ex articolo 726 Cp"; b) che "la condotta del C. non era neppure supportata dall'elemento psicologico del reato"; II) violazione dell'articolo 3 Dl 122/93 e insussistenza della relativa aggravante, in quanto il C., anche in considerazione dello stato di alterazione psico-fisica in cui si trovava, pur avendo proferito una frase obiettivamente oltraggiosa, certamente non si era rappresentato coscientemente quei contorni razziali di cui alla contestata aggravante".

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (...). Esattamente, infatti, la sentenza impugnata ha rilevato che la tesi stessa presuppone una arbitraria scissione della condotta in fasi separate, laddove, invece, la condotta stessa risulta ("proprio attraverso l'articolarsi dei gesti, posti in essere senza soluzione di continuità e accompagnato da parole che provano anche l'elemento psicologico del reato") finalisticamente unitaria e tale da connotare in termini ben precisi e definiti il reato di cui all'articolo 527 Cp ("... deve aversi riguardo al complesso della condotta caratterizzata dall'abbassamento dei calzoni, dall'esibizione del sesso attraverso il gesto di toccare il pene, anche se coperto dalla biancheria intima, ma accompagnato

da parole inequivocabilmente oscene, quali appunto l'invito al coito orale e solo al termine di ciò dalla minzione contro un muro"). Peraltro, la censura del convincimento in tal modo espresso dai giudici di merito è mancante del requisito di specificità, in quanto apodittica e meramente assertiva.

Quanto al secondo motivo, va osservato che anche su tale punto la motivazione dei giudici di merito è ineccepibile. Essi, infatti, hanno desunto, in modo logico ed adeguato, la volontà lesiva dell'integrità morale di persone appartenenti a una cultura religiosa, quella islamica, diversa da quella cattolica dominante nel Paese, dal significato delle parole e dal contesto nel quale le stesse furono pronunciate ("cioè cercando di togliere il velo che la religione musulmana impone alle credenti, che vennero apostrofate mentre si stavano recando alla moschea e aggredite al ritorno"). Peraltro, anche a tale proposito la censura risulta meramente assertiva e, quindi, mancante di specificità.

(Omissis)

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché (non essendo ipotizzabile un'assenza di colpa) al versamento alla Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di cinquecento euro.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.